I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1531/88 DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1988

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Procedura precedente

(1) A seguito di una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome di un produttore comunitario la cui produzione rappresenta tutta la produzione comunitaria di permanganato di potassio, la Commissione aveva annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio di cui alla sottovoce ex 28.47 C della tariffa doganale comune, corrispondente a decorrere dal 1° gennaio 1988 al codice NC ex 2841 60 00, originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese, ed aveva avviato un'inchiesta.

(2) A seguito dell'inchiesta, con la quale era stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio [4], la ditta cinese « China National chemicals Import and Export Corporation (Sinochem) » e gli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca avevano offerto impegni sui prezzi.

(3) L'esportatore cinese citato si impegnava ad aumentare il prezzo all'esportazione di un determinato importo ritenuto sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato dal dumping. L'impegno veniva accettato dalla Commissione [5]. Con il regolamento (CEE) n. 3661/86 [6] il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto esportato da esportatori diversi dalla Sinochem.

B. Mancato rispetto dell'impegno e riapertura della procedura

(4) La Commissione, avendo ricevuto dal produttore comunitario una denuncia secondo la quale le importazioni di permanganato di potassio prodotto e/o esportato dalla ditta Sinochem, erano di nuovo immesse sul mercato comunitario a prezzi molto bassi, tali da far ritenere che l'impegno sui prezzi non veniva rispettato e da arrecare un rilevante pregiudizio all'industria comunitaria, ha revocato l'accettazione dell'impegno assunto dall'esportatore cinese, ha, con il regolamento (CEE) n. 360/88, istituito di nuovo un dazio antidumping provvisorio [7] ed ha deciso [8] di riaprire la procedura antidumping relativa alle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
[3] GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5.
[4] Regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12).
[5] Decisione 86/589/CEE (GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32).
[6] GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 1.
[7] GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 13.
[8] GU n. C 37 del 9. 2. 1988, pag. 3.

C. Inchiesta

(5) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura della procedura gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese d'esportazione e il produttore comunitario.

Essa ha inoltre offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rispondere al questionario loro inviato, nonché di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(6) Il produttore comunitario e due importatori hanno fatto pervenire alla Commissione il questionario debitamente completato ed hanno reso noto per iscritto il loro punto di vista. Due importatori hanno risposto che non commercializzavano più il prodotto di cui trattasi.

(7) L'esportatore cinese sopra citato non ha risposto al questionario, benché la Commissione, abbia rinnovato per iscritto la richiesta di poter disporre del questionario stesso entro i termini stabiliti. Egli ha invece proposto alla Commissione una modifica dell'impegno precedente non rispettato la cui accettazione era stata revocata con il regolamento (CEE) n. 360/88 della Commissione.

Pertanto, per le parti che non hanno risposto o che non hanno reso noto il proprio punto di vista in altro modo, le conclusioni sono state elaborate sulla base dei dati disponibili [articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84], vale a dire sulla base delle fatture presentate dalle autorità doganali nazionali o ottenute dai produttori o/e importatori comunitari, nonché dei dati statistici ufficiali nazionali e comunitari.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha effettuato un'inchiesta in loco presso il produttore comunitario Asturquímica S.A. Oviedo, Spagna, nonché presso la società Carus Chemical Company La Salle, Illinois, Stati Uniti, scelta come riferimento per la determinazione del valore normale.

La Commissione ha chiesto osservazioni scritte e dettagliate al produttore comunitario, agli esportatori cinesi ed agli importatori notoriamente interessati ed ha sottoposto le informazioni ricevute alle verifiche ritenute necessarie.

(9) L'inchiesta della Commissione ha riguardato l'anno 1987.

D. Dumping

(10) Per determinare l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tale paese non ha un'economia di mercato e, pertanto, ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale del prodotto in un paese ad economia di mercato. Dato che nella procedura precedente erano stati scelti come paese di riferimento gli Stati Uniti, la Commissione ha ritenuto, d'accordo con l'industria comunitaria che il confronto dovesse essere nuovamente effettuato con i prezzi di vendita del prodotto sul mercato degli Stati Uniti. L'esportatore cinese non ha contestato tale scelta.

(11) La Commissione ha accertato che non sussistono differenze di qualità tra il prodotto degli Stati Uniti e quello del paese esportatore interessato; negli Stati Uniti non vige un controllo del prezzi e vi è una sufficiente concorrenza data l'entità delle importazioni provenienti dai paesi terzi; è stato inoltre accertato che i prezzi praticati dal produttore americano consentono a quest'ultimo di realizzare un profitto equo e non eccessivo.

(12) Il valore normale è stato pertanto determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti, quali accertati dalla Commissione.

(13) I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

(14) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove possibile e quando venivano fornite prove sufficienti, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare di quelle riguardanti le condizioni di commercializzazione e di pagamento. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

(15) Dal confronto emerge che nel periodo dell'inchiesta le esportazioni verso la Comunità sono state oggetto di dumping. Il margine di dumping, calcolato CIF frontiera comunitario, dazio non corrisposto, varia a seconda dello Stato membro importatore; la sua media ponderata è pari al 30 %.

E. Pregiudizio

(16) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni comunitarie di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese sono passate da 1 550 tonnellate nel 1986 a 1 850 tonnellate nel 1987, con un conseguente aumento della quota di mercato detenuta dal paese esportatore interessato, la quale è passata nei periodi corrispondenti dal 43 % al 47 %. Le importazioni si concentrano essenzialmente sui mercati dalla Repubblica federale di Germania, della Francia e del Benelux i quali assorbono da soli quasi il 75 % del volume delle importazioni cinesi.

(17) Dopo aver esaminato i prezzi ai quali il prodotto importato dalla Repubblica popolare cinese era venduto nella Comunità, la Commissione ha concluso che la media ponderata di detti prezzi era inferiore del 20 % rispetto a quella dei prezzi praticati dall'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta e che il loro livello era inferiore a quello necessario per consentire al produttore comunitario di realizzare un equo profitto. Va aggiunto che le esportazioni cinesi si sono tanto più orientate verso la Comunità in quanto all'entrata negli Stati Uniti esse sono soggette ad un dazio antidumping pari quasi al 40 %.

(18) Dall'inchiesta è emerso che dal 1986 al 1987 il volume delle vendite del produttore spagnolo sul mercato comunitario è aumentato. Tale aumento è tuttavia relativo. In quanto dal 1985 al 1986 il medesimo produttore aveva accusato una considerevole diminuzione della sua quota di mercato comunitario. Di conseguenza, rispetto al 1985, nel 1987 la quota di mercato del produttore comunitario ha subito soltanto un aumento moderato. Inoltre, l'aumento delle vendite non è altro che il risultato della notevole riduzione delle scorte che il produttore spagnolo era stato costretto ad accumulare precedentemente a causa delle importazioni effettuate in dumping nella Comunità. Non avendo intenzione di mantenere tali consistenti scorte, che comportano notevoli spese di magazzinaggio, e dovendo difendere la propria quota di mercato per garantire una certa redditività alla propria impresa, il produttore comunitario è stato costretto a smaltire le scorte sul mercato comunitario a prezzi inferiori rispetto ai prezzi di vendita che gli avrebbero garantito un equo profitto, a causa del prezzo molto basso delle importazioni di permanganato di potassio nella Comunità. Pertanto, per mantenere la propria quota di mercato, il produttore comunitario ha dovuto sostenere notevoli sacrifici finanziari.

(19) Quanto allo smaltimento delle scorte va osservato che il modesto aumento della quota di mercato del produttore comunitario non ha corrisposto ad un aumento della produzione comunitaria, che è continuamente diminuita passando da 1 760 tonnellate nel 1986 a 1 360 tonnellate nel 1987, con una duplice conseguenza : minore utilizzazione degli impianti, pari nel 1987 al 35 % circa, e totale arresto della produzione per diversi mesi del 1987.

(20) Dall'inchiesta è emerso inoltre che nel 1983, nel 1985 e nel 1987 il produttore comunitario aveva effettuato sostanziali investimenti per modernizzare lo stabilimento, che può essere considerato uno dei più efficienti del mondo. Questa serie di investimenti non è stata redditizia, dato l'aggravamento degli oneri fissi conseguente al costante calo della produzione.

(21) Per l'effetto combinato dell'abbassamento dei prezzi di vendita, del calo della produzione e del conseguente aumento del costi, la situazione finanziaria del produttore comunitario è rimasta precaria.

(22) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori quali l'andamento del consumo, il calo delle esportazioni comunitarie o l'aumento delle importazioni originarie di altri paesi terzi.

Quanto al consumo, tra il 1986 e il 1987 esso è notevolmente aumentato. Tale circostanza, tuttavia, ha consentito all'industria comunitaria di smaltire sul mercato comunitario soltanto 500 tonnellate circa delle consistenti scrote accumulate nei due anni precedenti, senza frenare il calo della produzione.

In seguito al ribasso del dollaro statunitense, le esportazioni del produttore comunitario verso i paesi terzi e, in particolare, verso il mercato americano sono diminuite di 500 tonnellate circa e hanno, inoltre, comportato perdite nel cambio. Nel determinare il pregiudizio arrecato dalle esportazioni cinesi, non si è tenuto conto né della perdita finanziaria subita dal produttore comunitario per il deprezzamento della moneta americana né del calo della quota di mercato detenuta dal produttore comunitario.

Oltre che dalla Repubblica popolare cinese, la Comunità importa il permanganato di potassio da altri paesi terzi produttori, in particolare dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica democratica tedesca e dagli Stati Uniti d'America. La diffusione sul mercato del permanganato di potassio originario della Cina che, nel 1987, ha rappresentato il 63 % del totale delle importazioni comunitarie, è avvenuta soprattutto a detrimento degli altri paesi terzi produttori, la cui quota di mercato comunitario complessiva è passata dal 38 % nel 1986 al 26 % nel 1987. Le importazioni comunitarie provenienti dagli altri paesi terzi produttori non soltanto restano di gran lunga inferiori, in volume, alle importazioni originarie della Cina, ma in generale vengono anche effettuate a prezzi ben più elevati di quelli praticati per il prodotto cinese.

Nonostante la loro possibile incidenza sull'industria comunitaria, gli elementi sopra citati, di per sé, sono responsabili soltanto in minima parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Quest'ultimo è pertanto principalmente imputabile alle importazioni effettuate a prezzo di dumping, considerate separatamente.

F. Interesse della Comunità

(23) Data la gravità della situazione in cui versa l'industria comunitaria direttamente interessata, l'assenza di provvedimenti intesi ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping metterebbe in pericolo la sopravvivenza dell'industria medesima con conseguenze negative per l'occupazione nelle regioni interessate. Si può, inoltre, ritenere che tali misure avrebbero sui prezzi un effetto trascurabile per gli acquirenti di permanganato di potassio. Si deve pertanto concludere che nell'interesse della Comunità occorre prendere misure intese ad eliminare il pregiudizio subito dal produttore in questione e che detti provvedimenti devono consistere in un dazio antidumping definitivo. Infatti, dato il mancato rispetto dell'impegno precedente, il rinnovo di tale impegno non sarebbe sufficiente per garantire un'adeguata protezione al produttore comunitario.

G. Aliquota del dazio

(24) Per eliminare il pregiudizio, si ritiene necessario applicare un dazio variabile riscosso a partire da un prezzo minimo che, pur restando sostanzialmente inferiore al margine di dumping, corrisponda al prezzo minimo necessario per garantire al produttore comunitario una sufficiente redditività delle vendite. Inoltre, dato il mancato rispetto dell'impegno, per garantire l'efficacia dei provvedimenti antidumping e impedirne l'elusione, si ritiene necessario istituire oltre al dazio variabile un dazio ad valorem, del 20 % basato sulla sottoquotazione dei prezzi; in ciascun caso, in queste condizioni il dazio riscosso è pari al più elevato dei due importi e non inferiore al 20 % di tale prezzo.

Si ritiene inoltre necessario, per lo stesso motivo, riscuotere definitivamente gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 360/88.

Pertanto, l'importo del dazio definitivo è fissato ad un importo equivalente alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pagato dal primo importatore nella Comunità e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo, scegliendosi di volta in volta l'importo più elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il dazio istituito dal regolamento (CEE) n. 3661/86.

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potsssio del codice NC ex 2841 60 00, originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, scegliendosi di volta in volta l'importo più elevato.

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 360/88 sono riscossi definitivamente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KLEIN